

COMUNE DI PIANSANO

Provincia di Viterbo



REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28/12/2021

IL SINDACO

Roseo Melaragni



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Elena Piccoli



PREMESSA

Il comune di Piansano nell'adeguare il proprio regolamento del commercio sulle aree pubbliche alla nuova normativa, recepisce quanto stabilito nel nuovo T.U. del Commercio regionale, L.R. 6 novembre 2019, n. 22 (B.U.R. Lazio 7 novembre 2019, n. 90) e ss.mm.ii.

A tal fine il Comune, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 52 e 53 del suddetto T.U., sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, ha proceduto alla ricognizione delle assegnazioni del mercato settimanale e dei posteggi fuori mercato.

Sommario

TITOLO I – OGGETTO E NORMATIVA	5
Articolo 1 – Oggetto.....	5
Articolo 2 – Normativa.....	5
TITOLO II – ATTIVITA' DI VENDITA SU AREA PUBBLICA.....	6
SEZIONE I – DISCIPLINA GENERALE.....	6
Articolo 3 – Prescrizioni e requisiti generali di accesso	6
SEZIONE II – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	6
Articolo 4 – Disciplina	6
SEZIONE III – COMMERCIO SU POSTEGGIO	7
Articolo 5 – Disposizioni generali e modalità di esercizio.....	7
Articolo 6 – Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere	9
Articolo 7 – Attrezzature e banco-tipo	9
Articolo 8 – Canone di locazione.....	10
Articolo 9 – Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e Tassa Rifiuti.....	10
Articolo 10 – Delega.....	11
SEZIONE IV – ASSEGNAZIONI	11
Articolo 11 – Criteri di selezione per le assegnazioni di posteggi (esclusa l'operazione di spunta)	11
Articolo 12 – Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E.....	11
Articolo 13 – Numero massimo di posteggi assegnabili a un medesimo soggetto giuridico	11
Articolo 14 – Durata della Concessione	11
Articolo 15 – Efficacia delle graduatorie.....	12
Articolo 16 – Posteggi riservati	12
Articolo 17 – Revisioni dei posteggi.....	12
Articolo 18 – Comunicazione per subingresso nell'attività	12
Articolo 19 – Criteri di selezione per le assegnazioni di posteggi tramite spunta.....	12
TITOLO III – MERCATI	13
SEZIONE I – DISCIPLINA.....	13
Articolo 20 – Affidamento della gestione di mercato.....	13

Articolo 21 – Trasferimento e scambio di posteggio	14
Articolo 22 – Ampliamento del posteggio	14
Articolo 23 – Trasformazione e ampliamento del settore merceologico	14
Articolo 24 – Soppressione e trasferimento del mercato.....	15
SEZIONE II – TIPOLOGIE	15
Articolo 25 – Distinzioni per cadenza temporale e per merceologia.....	15
Articolo 26 – Accorpamento dei posteggi	15
Articolo 27 – Somministrazione di alimenti e bevande	15
Articolo 28 – Mercati straordinari	16
Articolo 29 – Mercatini dell'antiquariato, del collezionismo e dell'hobbista	16
SEZIONE III – MERCATI AGRICOLI DI VENDITA DIRETTA	16
Articolo 30 – Finalità	16
Articolo 31 – Disciplina generale	17
TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO.....	17
Articolo 32 – Disciplina	17
TITOLO V – FIERE E SAGRE	18
Articolo 33 – Definizione e svolgimento	18
Articolo 34 – Fiere locali, feste e sagre	18
TITOLO VI – REQUISITI GENERALI DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI ...	18
Articolo 35 – Disciplina	18
TITOLO VII – REGIME SANZIONATORIO	19
Articolo 36 – Disciplina	19
TITOLO VIII – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE.....	19
Articolo 37 – Pubblicità.....	19
Articolo 38 – Entrata in vigore	19

TITOLO I – OGGETTO E NORMATIVA

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali, lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche del Comune di Piansano.

Articolo 2 – Normativa

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della seguente normativa:

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, c. 4 della L. 15.03.1997, n. 59);
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali);
- L.R. 14/1991 (Disciplina manifestazioni fieristiche);
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo);
- Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche);
- D.M. Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 novembre 2007 (Mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte di imprenditori agricoli);
- Deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 527 del 13/09/2016 (Linee applicative dell'Intesa per la selezione e assegnazione dei posteggi su aree pubbliche), per quanto applicabile;
- Legge Regionale Lazio n. 14 del 7 novembre 2016 (Regolamento Regionale in materia di prevenzione rischio sismico);
- Legge Regionale Lazio n. 33/1999, per quanto applicabile;
- Legge Regionale Lazio n. 22 del 6/11/2019 (Testo Unico del Commercio Regionale);
- Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 (criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche), per quanto applicabile;
- Delibera di Consiglio Regione Lazio n. 139 del 19 febbraio 2003 (documento programmatico per il commercio su aree pubbliche), per quanto applicabile;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.2020 – linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, c. 4 bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020;
- DGR Lazio n. 1042 del 22.12.2020 – attuazione delle linee guida del MISE 25.11.20.

I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento, si rimanda alle relative disposizioni vigenti.

TITOLO II – ATTIVITA' DI VENDITA SU AREA PUBBLICA

SEZIONE I – DISCIPLINA GENERALE

Articolo 3 – Prescrizioni e requisiti generali di accesso

1. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche è consentito nelle forme e con i requisiti previsti dall'art. 28 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dagli artt. da 39 a 57 della L.R. n. 22/2019, nonché dal D.lgs. 59/2010. Eventuali variazioni delle disposizioni normative rendono il presente regolamento applicabile per quanto compatibile. Resta inteso che, in attesa dell'emanazione del regolamento regionale di cui all'art. 52, comma 1, della L.R. n. 22/2019, si potranno applicare le norme previste dalla Legge Regionale Lazio n. 33/1999, per quanto applicabile.
In particolare, il commercio su area pubblica può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante, salvo eventuali divieti.
2. Gli operatori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e, nel caso di commercio o somministrazione di prodotti alimentari, di quelli professionali, di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010, il cui venir meno costituisce causa di decadenza dalla titolarità dell'autorizzazione. Inoltre, non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011. Soltanto per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, varrà l'ulteriore requisito di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11, 92 e 131 del TULPS (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773).
3. Da un punto di vista igienico-sanitario, la vendita dei prodotti alimentari è disciplinata dal Reg. CE 852/2004 e dal Reg. CE n. 853/2004 "Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004" – nonché dall'Ordinanza del Min. Salute del 03.04.2002 – "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche", che resta applicabile compatibilmente con i principi della normativa comunitaria. L'operatore che vende alimenti è tenuto, in fase di controllo, ad esibire la documentazione igienico-sanitaria ai sensi della normativa vigente. Sul punto si applicano le sanzioni di cui al D.Lgs. 193/2007.

SEZIONE II – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Articolo 4 – Disciplina

Le attività di vendita in forma itinerante sono esercitate, senza posteggio, su qualsiasi area ove tale attività non sia espressamente vietata.

Può essere svolta con qualsiasi mezzo che funga da veicolo ai sensi del Codice della Strada, omologato per il trasporto delle merci, purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce, la quale non deve essere posta a contatto con il terreno, né esposta su banchi collocati a terra.

L'esercizio di tale attività è subordinato al possesso del titolo abilitativo di cui all'art. 28, c. 4 del D.lgs. 114/98 e art. 49 della L.R. Lazio 22/2019. Lo stesso dovrà essere esibito in originale a ogni richiesta avanzata dagli organi di vigilanza.

L'autorizzazione al commercio itinerante abilita:

- all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale;
- alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale, nonché alla vendita presso il domicilio del consumatore, nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi;

- alla spunta nei mercati settimanali, salvo previo invio della comunicazione di spunta.

In caso di assenza o impedimento temporaneo dell'operatore titolare, si applica l'art. 10 del presente regolamento.

L'Amministrazione comunale può individuare le aree nelle quali il commercio svolto in forma itinerante è vietato, limitato o sottoposto a condizioni particolari, per motivi di tutela ambientale, di viabilità, turismo, valorizzazione urbana, di carattere igienico sanitario o pubblico interesse.

Per i medesimi motivi è disposto il divieto al commercio svolto in maniera itinerante a non meno di mt. 200 (salvo vincoli maggiormente limitativi) dalle sedi istituzionali, dalle aree sottoposte a vincolo ai sensi D.lgs. 42/2004 afferente al "codice dei beni culturali e ambientali" e, comunque, in tutte le zone sottoposte a vincoli di tutela ivi compresi quelli afferenti a siti di interesse religioso.

Al fine di evitare la dispersione di risorse e favorire la piena riuscita delle manifestazioni, anche sotto il profilo del traffico e della mobilità cittadina, il Comune può disporre il divieto di esercizio del commercio in forma itinerante, anche su tutto il territorio comunale, nel periodo di svolgimento di fiere o mercati.

Il titolare dell'autorizzazione non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

La sosta del veicolo a mezzo del quale viene svolta l'attività è consentita, a richiesta del consumatore, solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo di vendita, a condizione che la sosta sia effettuata in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada e in ogni caso per non più di un'ora.

È vietata la vendita in forma itinerante attraverso l'uso di banchi aperti fissi o muniti di ruote e l'esposizione della merce esternamente al veicolo utilizzato per la vendita, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione.

Al fine di non dare vita a forme mercatali improprie, è fatto divieto per un operatore di sostare a meno di 200 metri da un altro operatore già in esercizio.

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante e alla vendita artigianale diretta.

SEZIONE III – COMMERCIO SU POSTEGGIO

Articolo 5 – Disposizioni generali e modalità di esercizio

L'attività di commercio su area pubblica con posteggio è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione-concessione da parte del Comune ove il posteggio è situato. La stessa abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale e alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 45, comma 6, lett. b) della L.R. Lazio 22/2019.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e la relativa concessione di suolo pubblico sono rilasciate contestualmente.

1. Gli assegnatari di posteggio sono tenuti ad avviare l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione-concessione.
2. Non può essere effettuata la vendita a mezzo di apparecchi automatici su aree pubbliche, anche se collocati nei limiti dimensionali e merceologici del posteggio istituito con il presente regolamento.
3. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando: il settore e la specializzazione merceologica cui è destinato, la tipologia di attrezzature consentite, le dimensioni dello stesso.
4. È fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione, esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato.
5. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai veicoli di soccorso, antincendio o di polizia, agli operatori che per cause di forza maggiore siano costretti a lasciare anticipatamente il posteggio, nonché agli assegnatari temporanei per il raggiungimento del posto assegnato.

Quest'ultimo caso implica che non sarà possibile aprire prima della conclusione delle operazioni di spunta o di rimozione di eventuali mezzi che abbiano posteggiato illegittimamente nell'area di mercato.

6. Il posteggio che dovesse rimanere vuoto potrà essere occupato per la vendita dagli eventuali "spuntisti".
7. L'operatore è obbligato a mostrare il titolo abilitativo originale agli addetti alla vigilanza.
8. L'operatore è obbligato alla permanenza sul posteggio per tutta la durata dell'orario di vendita stabilito per il mercato o per la fiera. Fatte salve cause di forza maggiore, l'operatore che cessa l'attività prima della fine dell'orario stabilito per la vendita, è soggetto a sanzione amministrativa, pur mantenendo la registrazione della presenza.
9. I posteggi isolati possono essere utilizzati con banco amovibile, automezzi attrezzati e adibiti alla vendita del settore alimentare, chiosco.
10. Il chiosco fisso non può essere installato in assenza di permesso a costruire.
11. È fatto divieto di utilizzare qualsiasi mezzo di amplificazione sonora, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e simili, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto dei limiti stabiliti nel Piano di Zonizzazione acustica comunale. È in ogni caso vietato l'uso di grida o effetti sonori al fine di attirare il cliente.
12. La vendita dei prodotti alimentari è assoggettata alle disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia e nel rispetto delle norme europee sulla provenienza e denominazione dei prodotti.
13. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile dall'utente, il prezzo di vendita al pubblico e ogni altra indicazione obbligatoria per legge, con le modalità idonee allo scopo, così come previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98.
14. L'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria, deve collocarli separatamente da quelli nuovi e deve darne adeguata pubblicità, evidenziandoli con cartelli ben visibili.
15. L'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggi è soggetto al pagamento della tariffa comunale sui rifiuti, quella per l'occupazione delle aree pubbliche e dell'eventuale canone di locazione.
16. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio purché esse non contrastino con le specifiche disposizioni di cui al Titolo X del D.Lgs. n. 114/98 e con quelle contenute nelle leggi regionali di settore.
17. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento del rilascio dell'autorizzazione-concessione, può essere disposta la ricollocazione del posteggio in altra area mercatale nel rispetto del decoro, della sicurezza, dell'ordine e della salute pubblica.
18. È fatto divieto di subconcessione totale o parziale del proprio posteggio ad altri operatori, né tantomeno è possibile dividerlo con altri, neppure provvisoriamente, né transitoriamente.
19. È fatto obbligo al titolare del posteggio di comunicare entro il termine di giorni trenta allo sportello SUAP, ogni variazione intervenuta successivamente al provvedimento di concessione.
20. Gli operatori concessionari non possono occupare il posteggio in giorni ed orari diversi da quelli per i quali è stato loro assegnato.
21. Tutte le attrezzature devono essere mantenute in buono stato e non devono creare pregiudizio all'incolumità pubblica. È proibito danneggiare il suolo pubblico e piantare qualsiasi tipo di supporto. In tal caso l'operatore sarà sanzionato a norma di legge e sarà tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. È vietato verniciare o imbrattare il suolo. In caso di perdite di olio o simili dal mezzo, l'operatore deve munirsi di protezioni. La Polizia Locale e/o il personale incaricato dal comune può impartire prescrizioni atte ad evitare possibili pericoli.
22. I soggetti titolari della concessione o gli assegnatari giornalieri del posteggio, al termine dell'orario di vendita devono lasciarlo libero e sgombero da qualsiasi veicolo, struttura o

attrezzatura utilizzata per la vendita, nonché provvedere alla pulizia del suolo e allo sgombero dei rifiuti, ed in particolare:

- a. effettuare la raccolta e la differenziazione dei rifiuti secondo le modalità e orari indicati dal Comune o dal Gestore del Servizio;
 - b. è consentito accatastare i contenitori usati per confezionare merci (cassette in legno, plastica dura, carta e cartoni, imballaggi in plastica ecc.), purché vuoti, in perfetto ordine e suddivisi per tipologia, secondo le regole per la raccolta differenziata in vigore. I commercianti di pesce devono provvedere ad attenuare l'odore derivante dallo scarico a terra dell'acqua che è stata a contatto con il pesce utilizzando idonei prodotti deodoranti/disinfettanti ecologici da utilizzarsi nell'area del posteggio e nei tombini adiacenti. In alternativa dovranno evitare lo sgocciolamento diretto dell'acqua sul suolo, che dovrà essere adeguatamente protetto. Nel caso di vendita di pesce fritto dovranno utilizzare attrezzature idonee al contenimento degli odori.
23. È fatto obbligo di presentare specifico contratto di assicurazione R.C., polizza fideiussoria o dichiarazione di manleva di responsabilità per danni a persone, cose e animali, qualora richiesto.
 24. Requisito necessario per partecipare ai bandi di assegnazione in concessione di posteggi su area pubblica è non essere considerato "cattivo pagatore", né risultare in ritardo con il pagamento di tributi o altri oneri dovuti al Comune.
 25. È fatto assoluto divieto di accendere fuochi anche se in contenitori. In particolare, il titolare operante con veicolo attrezzato alla cottura con gas è tenuto a disporre della documentazione prevista dalla vigente normativa di settore. In caso di riscontrata mancanza della documentazione suddetta, l'amministrazione comunale provvederà ad ordinare la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione.
 26. Le assenze saranno conteggiate ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di revoca dell'autorizzazione-concessione.
 27. È vietato lo scambio di posteggi tra operatori, salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente regolamento.

Articolo 6 – Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere

L'operatore assegnatario di un posteggio è tenuto ad essere presente entro l'orario previsto.

L'operatore che nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente sul posteggio entro le ore 07:55 è considerato assente.

Il personale incaricato provvede ad annotare nell'apposito registro previsto dall'articolo 46, comma 4, L.R. n. 22/2019, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o in fiera. Non si procede alla rilevazione delle assenze nelle edizioni straordinarie di mercato.

Articolo 7 – Attrezzature e banco-tipo

La dimensione del banco di vendita è determinata dall'Amministrazione in fase di rilascio della relativa concessione-autorizzazione in relazione alle caratteristiche e dimensioni del posteggio.

È vietata l'occupazione di una superficie maggiore o difforme da quella risultante dall'atto di concessione.

È altresì vietato occupare, anche con piccole sporgenze, l'area fra un posteggio e l'altro, nonché gli spazi comuni destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'area mercatale e alla circolazione pedonale e veicolare.

Agli aggetti tendari nonché agli ombrelloni di copertura, alle tende, mantovane o pensiline non possono essere appese merci di alcun tipo o materiale, né è consentita alcuna iscrizione o marchio pubblicitario.

La copertura dovrà avere un'altezza minima di mt. 2,50 dal suolo.

È consentita l'esposizione a terra ai soli venditori di terraglie, piante, fiori, ferramenta e arredamento, macchine agricole e similari sempre nell'ambito dell'area pubblica concessa.

Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale, tale disposizione deve essere osservata anche da chi effettua la vendita con automezzo omologato per la vendita di prodotti del settore alimentare.

È vietato, per l'illuminazione dei banchi o per altri servizi, l'uso di generatori mobili di energia elettrica alimentati a carburante, salvo che questi non si rendano necessari per l'adeguamento alle normative igienico-sanitarie e comunque in ottemperanza all'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002, art. 4, lettera e) - "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

L'utilizzo del gruppo elettrogeno a carburante è consentito esclusivamente per dimostrazioni pratiche legate alla vendita promozionale o nei casi in cui la tipologia di attività esercitata lo richieda purché le modalità di installazione del gruppo e di collegamento dell'impianto siano certificate da installatore/tecnico qualificato e di cui si conservi il relativo certificato da esibire su richiesta. L'inquinamento acustico del generatore deve essere compatibile con i minimi stabiliti dalla vigente normativa in materia, mantenendone la perfetta efficienza e comunque nel rispetto dell'eventuale piano di zonizzazione acustica del Comune; il generatore deve essere collocato in modo tale da non arrecare disturbo alle altre attività. Per l'impiego di gruppi elettrogeni è vietato tenere in giacenza, quale scorta, depositi di gasolio o benzina con taniche realizzate con materiali che non siano resistenti al fuoco e non soggetti a deflagrazione, se non dopo almeno un'ora di esposizione al fuoco. Le scorte medesime non dovranno essere in quantità superiore a quelle necessarie a garantire l'utilizzo dell'impianto per il ragionevole periodo della giornata. Tutti gli impianti dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica e a controllo annuale da parte di un tecnico o installatore abilitato; l'impianto dovrà essere verificato nella configurazione tipo, individuata a schema, e l'esito dei controlli dovrà essere riportato su registro. In ogni caso, l'attività svolta in assenza delle misure minime di sicurezza e/o in mancanza delle dotazioni previste, deve essere immediatamente sospesa fino al loro ripristino. In caso di impossibilità a adempiere a quanto sopra, l'attività non potrà essere esercitata e le attrezzature dovranno essere rimosse dall'area occupata.

Per zone di particolare pregio o per specifiche tipologie di mercato o fiera, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare le caratteristiche di una particolare tipologia di banco.

Articolo 8 – Canone di locazione

Al Comune sono corrisposti i canoni dovuti per le concessioni dei posteggi nei mercati coperti e per ogni altro posteggio per il quale è stato stipulato contratto di locazione.

Il canone di locazione annuo per l'utilizzo di spazi commerciali (box o posteggi) dovrà essere corrisposto in unica rata anticipata con scadenza il 30 giugno di ogni anno, per l'importo stabilito con apposito provvedimento, salvo diversa comunicazione.

Per i pagamenti effettuati dopo tali scadenze sarà applicata come penale una maggiorazione pari al 5% per ogni semestre di ritardo o frazione di esso superiore a 15 giorni, oltre gli interessi di legge.

In caso di omesso o parziale pagamento dell'annualità, il Servizio competente avvia procedimento di messa in mora. In assenza di positivo riscontro, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

Resta fermo ogni eventuale diverso onere o tributo a carico dei concessionari derivante da Leggi e regolamenti speciali.

Articolo 9 – Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e Tassa Rifiuti

Il servizio di accertamento e di riscossione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della Tassa rifiuti sarà gestito in forma diretta dal Comune.

Il versamento dovrà essere corrisposto in unica rata entro il 31 maggio per l'importo stabilito con apposito provvedimento.

In caso di omesso o parziale pagamento protratto per la durata di quattro mesi è avviato procedimento di messa in mora. In assenza di positivo riscontro, si procederà alla revoca dell'autorizzazione.

Articolo 10 – Delega

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito, per delega, a dipendenti o collaboratori familiari, lavoratori interinali di cui alla L. 196/1997, associati in partecipazione (art. 2549 cc), collaboratori coordinati e continuativi (art. 2, L. 335/1995), nonché preposti alla vendita inquadrati in altre fattispecie previste dalla vigente legislazione sul lavoro, previa apposita comunicazione e allegando la relativa documentazione. Quest'ultima dovrà essere sempre disponibile presso il banco ed esibita a richiesta degli operatori di Polizia o incaricati del Comune. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.

Soci e delegati dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di legge.

SEZIONE IV – ASSEGNAZIONI

Articolo 11 – Criteri di selezione per le assegnazioni di posteggi (esclusa l'operazione di spunta)

Sono assegnati tramite bando ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 22/2019, nonché sulla base della normativa vigente e di quanto stabilito dal presente regolamento, i posteggi che si rendono disponibili per:

- incremento del numero di posteggi;
- istituzione di una nuova tipologia mercatale;
- posteggi esistenti resisi liberi per qualsivoglia motivo;
- scadenza naturale della concessione.

Nelle more dell'assegnazione, i posteggi resisi liberi, sono utilizzati dagli spuntisti secondo le modalità di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Il bando, esperito ai sensi di legge, definisce termini e modalità di esecuzione ed è predisposto con determinazione dirigenziale. Esso definisce altresì la durata della concessione ai sensi di legge.

L'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base di una graduatoria ottenuta secondo l'applicazione dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale, nel rispetto della normativa di settore vigente.

Articolo 12 – Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E.

Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone un'efficiente cooperazione amministrativa fra i paesi dell'Unione.

Articolo 13 – Numero massimo di posteggi assegnabili a un medesimo soggetto giuridico

Nell'ambito della stessa area, come previsto dall'art. 46, comma 2, L.R. n. 22/2019, nei mercati e nelle fiere aventi un numero complessivo di posteggi inferiori o pari a cento, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni in ciascun settore merceologico o, in alternativa, di tre concessioni totali nel settore merceologico prevalente nel medesimo mercato o fiera.

Articolo 14 – Durata della Concessione

Si recepisce quanto previsto dall'art. 45, comma 4, L.R. n. 22/2019 il quale indica in anni 12 (dodici) la durata delle concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.

Articolo 15 – Efficacia delle graduatorie

Le graduatorie degli assegnatari di posteggio a seguito di bando pubblico rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posteggi che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili.

Articolo 16 – Posteggi riservati

Nel mercato settimanale quattro posteggi complessivi sono così riservati:

- a. uno per i produttori agricoli.
- b. uno per i soggetti portatori di handicap;
- c. uno per i soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile;
- d. uno per le imprese artigiane o per le imprese di servizio.

Il Comune può altresì riservare agli operatori cui al precedente comma, posteggi fuori mercato e ubicati nelle manifestazioni a carattere straordinario.

I soggetti di cui al presente articolo non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nella stessa tipologia mercatale.

L'amministrazione può prevedere altre forme di riserva per finalità sociali. L'eventuale istituzione sarà ratificata con l'inserimento nel Piano del Commercio.

Fatte salve le disposizioni del presente articolo e le specifiche in materia di subingresso e spunta, agli operatori di cui trattasi, si applica ogni altra disposizione del regolamento.

Articolo 17 – Revisioni dei posteggi

I posteggi di cui all'art. 15 possono essere soggetti a revisione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 18 – Comunicazione per subingresso nell'attività

In caso di subingresso per trasferimento d'azienda per atto tra vivi o a cause di morte ovvero per reintestazione a fine gestione, il subentrante dovrà presentare allo sportello SUAP apposita comunicazione, al quale dovrà altresì essere recapitata la concessione-autorizzazione del dante causa in formato originale.

Il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica comporta il subingresso nella concessione di posteggio per il periodo residuo di validità del titolo concessorio.

Il subentrante dovrà rispettare i limiti numerici di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Il subentrante nel titolo autorizzatorio all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate con il medesimo titolo, le quali non possono cumularsi a quelle relative ad altri titoli autorizzatori.

Articolo 19 – Criteri di selezione per le assegnazioni di posteggi tramite spunta

1. Quando l'operatore assegnatario del posteggio non è presente entro le ore 07.55 viene dichiarato assente e quel posteggio è messo a disposizione degli operatori spuntisti. Alle ore 08.00 iniziano le operazioni di spunta.

2. Le operazioni di spunta e registrazione si riferiscono ad una sola giornata di esercizio dell'attività salvo nel caso di fiere della durata di più di un giorno.

3. Prima dell'inizio di tali operazioni, il personale addetto raccoglie le presenze degli operatori spuntisti, i quali si devono presentare da un'ora prima dell'orario di vendita fino alle ore 08.00, e redige la graduatoria delle presenze.

La registrazione è effettuata da personale dell'Amministrazione comunale o da incaricati. La registrazione prevede, almeno l'annotazione dei dati anagrafici e aziendali, della tipologia di vendita e dei dati identificativi del titolo abilitativo.

4. La graduatoria non tiene conto degli operatori giunti per la registrazione dopo le ore 08.00 e di quelli non in possesso della documentazione amministrativa richiesta per l'esercizio dell'attività.

5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture fisse o chioschi dei quali il concessionario ha il possesso. L'operatore spuntista che rispetta le condizioni del presente articolo acquisisce la presenza anche se non riceve l'assegnazione temporanea da parte del personale addetto.
6. L'assegnazione dei posteggi avviene giornalmente sulla base dei seguenti criteri specifici:
- a) maggior numero di presenze maturate in quella tipologia mercatale, sempreché riferibili ad un unico titolo abilitativo;
 - b) in caso di parità di presenza nella tipologia mercatale, vale la maggiore anzianità come iscrizione al registro imprese limitatamente all'esercizio attività di commercio su aree pubbliche. L'anzianità può essere dichiarata tramite autocertificazione;
 - c) in caso di parità si procede a sorteggio.
7. I posteggi sono comunque assegnati in base:
- a) alla differenziazione fra posteggi ordinari e riservati ai produttori agricoli e ad eventuali altre tipologie individuate;
 - b) alla specializzazione merceologica, se prevista, e in base al settore merceologico;
 - c) in base all'ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria di cui al precedente comma.
8. Per posteggi riservati ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento, si procede alla spunta limitatamente agli operatori di identica caratteristica, salvo la mancanza di operatori che soddisfino le condizioni richieste, nel qual caso, si procede ad assegnazione ad un qualsiasi operatore, fermo restando il rispetto di eventuali incompatibilità di ordine igienico sanitario.
10. In ogni caso non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto giuridico partecipa ad una sola graduatoria di spunta.
11. All'assegnazione giornaliera dei posteggi possono partecipare esclusivamente gli operatori dotati di valida abilitazione al commercio su aree pubbliche, in regola con i pagamenti relativi a precedenti occupazioni di suolo pubblico. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con il possesso della delega ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento. All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente le seguenti figure in alternativa:
- a) il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
 - b) il dipendente;
 - c) il collaboratore familiare;
 - d) il lavoratore occasionale;
 - e) ogni altro collaboratore così come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro.
12. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta è tenuto al rispetto di quanto disposto dal presente regolamento ed è assoggettato al pagamento dei canoni e tributi locali ai sensi dei relativi regolamenti.
13. Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio, non provveda ad occuparlo o lo ceda a terzi o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti ed è sanzionato ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento.
14. Nel caso di mancata partecipazione alla spunta per 6 mesi l'operatore economico perde la posizione acquisita nella graduatoria.

TITOLO III – MERCATI

SEZIONE I – DISCIPLINA

Articolo 20 – Affidamento della gestione di mercato

Ad eccezione delle funzioni istituzionalmente riservate al Comune, la gestione organizzativa delle tipologie mercatali, comprese le iniziative utili per l'incremento e la riqualificazione delle stesse,

possono essere affidate a terzi tramite procedura di evidenza pubblica o con affidamenti ai sensi di legge.

L'eventuale affidamento della gestione verrà effettuato sulla base di apposita convenzione approvata dall'Amministrazione Comunale. In particolare:

- a) con deliberazione di Giunta viene approvata la procedura di affidamento e l'oggetto dell'affidamento;
- b) con determina dirigenziale si procede all'esecuzione della procedura e alla sottoscrizione della relativa convenzione o capitolato.

La Giunta Comunale, limitatamente a particolari tipologie di operatori, può prevedere misure di contenimento del prezzo del servizio che il soggetto affidatario impone ai singoli operatori.

Il soggetto affidatario oltre che della scelta degli operatori professionali del commercio su area pubblica, può essere incaricato di provvedere, secondo criteri stabiliti, a:

- a) scelta di operatori professionali diversi da quelli esercitanti il commercio su area pubblica;
- b) scelta di operatori hobbisti/non professionali;
- c) approntamento di attività complementari afferenti al trattenimento o al mondo socio-culturale.

Quando la scelta degli operatori è eseguita dal soggetto affidatario, questo deve raccogliere e consegnare all'Amministrazione le dichiarazioni sul possesso dei requisiti morali e professionali. A questo fine l'Amministrazione può predisporre apposita modulistica tenendo conto dello status di commerciante, o meno, già posseduto dall'operatore professionale.

In alternativa all'affidamento della gestione di manifestazioni commerciali, l'Amministrazione comunale, con le medesime modalità, può prevedere forme semplificate di procedure pubbliche per il mero rilascio di concessione unitaria di suolo pubblico dell'intera area oggetto di manifestazione commerciale a soggetto rappresentativo di più operatori.

Articolo 21 – Trasferimento e scambio di posteggio

Esaurite le procedure concorsuali e nelle more di un successivo bando, è possibile accogliere le domande di trasferimento di posteggio all'interno dello stesso mercato per quei posteggi resisi disponibili successivamente alla procedura concorsuale o non assegnati.

In caso di domande relative allo stesso posteggio, viene data precedenza all'anzianità di iscrizione nel registro delle imprese. In caso di parità si procede a sorteggio.

Per lo scambio del posteggio, i soggetti interessati presentano apposita domanda con firma congiunta. Lo scambio di posteggio è consentito a condizione che avvenga fra operatori che vendono prodotti dello stesso settore merceologico e appartenenti allo stesso mercato, e che venga effettuata una sola volta nell'arco del periodo di validità della concessione.

Articolo 22 – Ampliamento del posteggio

L'ampliamento del posteggio è ammesso, previa verifica di fattibilità tecnica nel rispetto delle condizioni di viabilità anche pedonale, accessibilità e sicurezza dell'area del mercato, nonché dei diritti degli altri operatori commerciali. La verifica tecnica dovrà essere effettuata mediante sopralluogo del personale di Polizia Locale coadiuvato da personale tecnico.

L'ampliamento del posteggio non potrà interessare in alcun modo altri posteggi limitrofi liberi, ma esclusivamente aree di passaggio non destinate al commercio, compatibilmente e nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche, sicurezza stradale, igiene e pubblica sicurezza. Sulle maggiori occupazioni di superficie autorizzate non sono consentite opere edilizie di alcuna natura, né in muratura, né con strutture prefabbricate, per quanto removibili.

Articolo 23 – Trasformazione e ampliamento del settore merceologico

Su richiesta del titolare della relativa autorizzazione-concessione di posteggio è consentita la trasformazione e/o l'aggiunta di settore merceologico. È consentito il ripristino della tipologia dell'attività sia su richiesta dello stesso titolare originario sia al termine della gestione.

Articolo 24 – Soppressione e trasferimento del mercato

Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio e della relativa autorizzazione per i motivi previsti dall'art. 28 comma 16 del D.Lgs. 114/98, l'operatore interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato deve essere equivalente, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare nell'area che l'Amministrazione Comunale assegnerà in via transitoria, della medesima superficie del posteggio revocato e nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di carattere igienico-sanitario, di sicurezza stradale o per altri motivi di pubblico interesse. In caso di spostamento dell'intero mercato in altra sede, la nuova assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione sarà effettuata secondo la graduatoria.

SEZIONE II – TIPOLOGIE

Articolo 25 – Distinzioni per cadenza temporale e per merceologia

- A) In riferimento alla cadenza temporale dell'attività di vendita, i mercati si distinguono in:
- 1) mercati quotidiani, con merceologie alimentari e/o non, che si svolgono per almeno cinque giorni a settimana;
 - 2) mercati settimanali, con merceologie alimentari e/o non, che si svolgono in uno o più giorni di ogni settimana in un numero inferiore a cinque;
 - 3) mercati mensili, con merceologie alimentari e/o non, che si svolgono in uno o più giorni del mese ma non in ogni settimana;
 - 4) mercati stagionali quotidiani o settimanali la cui attività limitata a un solo periodo, individuato dal Comune tenuto conto della produzione agricola e delle presenze della popolazione fluttuante, per uno o più anni.
- B) In riferimento alla merceologia, i mercati si distinguono in:
- 1) mercati alimentari destinati alla vendita di una ampia gamma di tali prodotti;
 - 2) mercati non alimentari destinati alla vendita di una ampia gamma di tali prodotti;
 - 3) mercati misti, dove sono venduti prodotti appartenenti al settore alimentare e non;
 - 4) mercati specializzati destinati alla vendita esclusiva di particolari merceologie appartenenti al settore alimentare o non alimentare, individuate dal Comune.

Articolo 26 – Accorpamento dei posteggi

Al fine di favorire le iniziative imprenditoriali degli operatori commerciali, il Comune può autorizzare l'accorpamento di posteggi contigui fino al massimo di due, purché concessi allo stesso soggetto e previa apposita richiesta dell'interessato che, nel caso di modifica alle strutture, dovrà presentare progetto e relazione tecnica predisposti da tecnico autorizzato. Nel caso di accorpamento, ciascuno dei posteggi mantiene la propria individualità relativamente al titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e la relativa concessione di posteggio.

Al termine dell'accorpamento, il ripristino dello stato dei luoghi è a carico del concessionario entro 30 giorni.

Articolo 27 – Somministrazione di alimenti e bevande

All'interno di ogni mercato sono autorizzabili posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande con consumo sul posto mediante la trasformazione di posteggi già esistenti e attivi. Più specificamente, è permesso un solo bar e punti ristoro fino a un massimo del 10% degli operatori alimentari, comunque legati alle attività ed agli orari del mercato e non trasferibili all'esterno e nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie.

Articolo 28 – Mercati straordinari

Si svolgono in edizioni suppletive rispetto a quelle ordinarie, con la partecipazione degli operatori interessati e senza procedure aggiuntive di assegnazione di posteggi. Si possono svolgere nel periodo natalizio e, in aggiunta, per un massimo di sei domeniche o festività l'anno.

Gli stessi sono programmati a richiesta degli operatori interessati ovvero delle associazioni di categoria, di norma, entro il 31 dicembre per il primo semestre dell'anno successivo ed entro il 30 giugno per il secondo semestre dell'anno di riferimento. Gli uffici destinatari dell'istanza provvederanno a una valutazione di merito delle iniziative proposte, preliminare alla conclusione del procedimento amministrativo con l'adozione del provvedimento finale da parte della Giunta Comunale.

Articolo 29 – Mercatini dell'antiquariato, del collezionismo e dell'hobbista

Si svolgono su un'area pubblica o su un'area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, anche nei giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare: l'hobbismo, l'antiquariato, le cose usate, compreso il baratto, l'oggettistica antica, il modernariato, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione.

Ai mercatini partecipano:

- a) gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio dei titoli autorizzatori;
- b) gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale;
- c) operatori artigianali, regolarmente iscritti nell'albo delle imprese artigiane, esclusivamente per la vendita di beni di propria produzione.

Gli operatori di cui alla precedente lettera b) possono partecipare fino a un massimo di 8 volte nell'arco dell'anno solare con riguardo a tutto il territorio regionale. A questi non è richiesto titolo abilitativo. Dovranno però adempiere alle seguenti prescrizioni:

1. munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia;
2. dichiarare il numero complessivo di partecipazioni ai mercatini in ambito regionale;
3. esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino.

Il Comune tiene un elenco delle presenze distinto fra gli operatori professionali e non professionali, partecipanti ai mercatini.

Il Comune, previa convenzione, può affidare la gestione dei mercatini a soggetti rappresentanti degli operatori professionali e non professionali e alle reti di impresa relative all'ambito interessato. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062 (Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte) è necessaria, nell'ambito dei mercatini, l'autorizzazione commerciale prevista dalla specifica normativa vigente in materia.

SEZIONE III – MERCATI AGRICOLI DI VENDITA DIRETTA

Articolo 30 – Finalità

Il "mercato agricolo di vendita diretta" – anche conosciuto come "Mercato Contadino" è un mercato riservato alla vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soli produttori di provenienza locale.

Gli obiettivi del mercato sono:

- tutelare la qualità dei prodotti locali e promuovere iniziative che garantiscano i diritti del consumatore e facilitino la libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle

indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari);

- favorire le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori per sostenere le imprese del settore e garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti;
- accorciare la catena distributiva al fine di determinare un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati, nonché dei prodotti dell'artigianato alimentare di qualità, anche al fine di ridurre l'inquinamento derivante dagli elevati volumi del trasporto delle merci nel sistema globale della filiera lunga;
- promuovere una maggiore conoscenza del territorio e dell'economia locale;
- sostenere un modello di scambio economico in cui il mercato rappresenti un'occasione per rafforzare i legami sociali e interpersonali tra i membri delle comunità locali;
- valorizzare la tipicità dei prodotti agroalimentari del territorio, anche attraverso l'organizzazione di attività promozionali, informative, didattiche e culturali.

Articolo 31 – Disciplina generale

L'avvio di un Mercato Contadino è soggetto ad approvazione da parte del Comune, che può istituirlo di propria iniziativa o su richiesta, adottando un regolamento disciplinare che regoli le funzioni generali del mercato quali l'apertura al pubblico, la selezione delle aziende aderenti, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, i controlli sulla qualità dei prodotti e sulla formulazione dei prezzi.

TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO

Articolo 32 – Disciplina

I posteggi fuori mercato concessi dal Comune saranno individuati e delimitati con apposita segnaletica.

Possono essere singoli e dunque isolati e avere anche natura stagionale. In questo caso, come per i "mercati stagionali", il periodo di attività è limitato dal Comune, tenuto conto della produzione agricola e delle presenze della popolazione fluttuante, per uno o più anni.

L'area destinata a posteggio fuori mercato ove sia necessario è interdetta, con apposita ordinanza comunale emanata ai sensi del vigente C.d.S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare nei giorni e negli orari indicati. Con il provvedimento concessorio, il Comune stabilisce il periodo e l'orario entro cui l'operatore ha diritto di esercitare. Al di fuori di tale periodo e orario, l'esercizio del commercio su aree pubbliche non è consentito, essendo l'operatore considerato privo di concessione per l'occupazione del posteggio interessato.

Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio e della relativa autorizzazione per i motivi previsti dall'art. 28 comma 16 del D.Lgs. 114/98, l'operatore interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio. Il posteggio concesso in sostituzione del posteggio revocato deve essere equivalente, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare nell'area che l'Amministrazione Comunale assegnerà in via transitoria, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di carattere igienico-sanitario, di sicurezza stradale o per altri motivi di pubblico interesse.

L'assegnazione avviene tramite bando pubblico, in base agli stessi criteri di cui all'art. 12 del presente regolamento e alla legislazione vigente in merito.

Per l'uso dei posteggi valgono le stesse regole relative ai posteggi di mercato.

TITOLO V – FIERE E SAGRE

Articolo 33 – Definizione e svolgimento

Per fiera o sagra si intende una manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, riconducibili per contenuto a finalità culturali, folkloristiche, di promozione in genere, religiose, di volontariato e di sport.

Articolo 34 – Fiere locali, feste e sagre

Con Delibera di Consiglio Comunale sono istituite le fiere, le sagre e le feste di natura locale.

I soggetti in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, enti, comitati, associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro regolarmente riconosciuti che intendono partecipare alle fiere istituite presentano istanza, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in base alle procedure di selezione, a cadenza prestabilita, indette dal Comune, che redige la graduatoria delle istanze pervenute sulla base dei criteri di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

Nell'organizzazione delle sagre, fiere e feste debbono in ogni caso essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti. È a carico degli organizzatori l'installazione o il reperimento di bagni, a loro cura e spese, ad uso pubblico, in numero sufficiente rispetto all'affluenza prevista, che dovranno essere rispondenti alle norme vigenti e che dovranno essere rimossi al termine della manifestazione.

L'occupazione dei posteggi assegnati potrà avvenire esclusivamente in presenza del personale incaricato dal Comune.

TITOLO VI – REQUISITI GENERALI DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI

Articolo 35 – Disciplina

1. I posteggi situati nei mercati e i posteggi istituiti fuori mercato che effettuano, in un determinato arco di tempo e anche non quotidianamente, il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche idonee a garantire il mantenimento delle condizioni igieniche.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è subordinato al rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.
3. Il Comune può individuare, delimitare e concedere superfici comuni attrezzate al fine di consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande, compresa la loro somministrazione, ad eccezione del servizio assistito.

TITOLO VII – REGIME SANZIONATORIO

Articolo 36 – Disciplina

L'inosservanza di quanto previsto dalla normativa regionale vigente verrà sanzionata ai sensi degli artt. 55-57 della L.R. 22/2019.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non sanzionate espressamente dalle leggi vigenti, sarà punita con il pagamento di una somma da 50 a 500 euro, come previsto dal combinato disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e art. 16, c. 2 della L. 689/1981.

TITOLO VIII – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE

Articolo 37 – Pubblicità

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso la sede Comunale e sarà pubblicato sul sito internet comunale (www.comune.piansano.vt.it).

Articolo 38 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione con deliberazione da parte del Consiglio Comunale e trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online.

Dalla data di entrata in vigore dei dispositivi regolamentari è abrogata ogni altra eventuale disciplina comunale.